

anno 8 numero 1 gennaio febbraio 2018

ISSN 2239-8015

PATRIMONIO PUBBLICO

*demanio, patrimonio
e beni pubblici*

notiziario bimestrale
di giurisprudenza

EXEO³edizioni

professionisti
pubblica amministrazione

PATRIMONIO PUBBLICO

demanio, patrimonio e beni pubblici

**notiziario bimestrale
di giurisprudenza**

**anno 8 numero 1
gennaio febbraio 2018**





info@exeo.it

La presente pubblicazione è composta da una selezione delle notizie più lette - derivanti dalla giurisprudenza in materia di demanio, patrimonio e beni pubblici - pubblicate nel bimestre di riferimento dalla rivista telematica www.patrimoniopubblico.it. Alle massime/sintesi sono associati i brani pertinenti originali delle sentenze a cui si riferiscono.

Copyright © 2018 Exeo S.r.l.. Tutti i diritti riservati. Le massime/sintesi, quando costituiscono una rielaborazione delle pronunce da cui sono tratte, sono opera protetta dal diritto di autore e possono essere utilizzate solo citando la fonte e per fini non commerciali. La classificazione delle stesse e il titolo della notizia costituiscono parimenti opera protetta dal diritto di autore, di cui nessun uso è consentito senza l'autorizzazione di Exeo srl. Quanto alla riproduzione delle sintesi/massime, sono consentite esclusivamente citazioni in virgolettato a titolo di cronaca, studio, critica, recensione, attività della pubblica amministrazione o professionale, accompagnate dall'indicazione della fonte. Ogni altra riproduzione anche parziale e con qualsiasi mezzo è vietata senza l'autorizzazione scritta dell'editore. È consentita la stampa e l'utilizzo in più dispositivi ad esclusivo uso personale della persona fisica acquirente, o del singolo destinatario del prodotto in caso di soggetto acquirente diverso da persona fisica: ogni diversa utilizzazione e diffusione, con qualsiasi mezzo, con qualsiasi scopo e nei confronti di chiunque altro, è vietata. Sarà perseguita nelle sedi opportune ogni violazione dei diritti d'autore e di editore. Alle violazioni si applicano le sanzioni previste dagli art. 171, 171-bis, 171-ter, 174-bis e 174-ter della legge 633/1941.

Disclaimer: pur compiendo ogni ragionevole sforzo per assicurare che le massime/sintesi siano elaborate con la cura necessaria, si avverte che errori, inesattezze, ambiguità od omissioni sono sempre possibili, anche a causa dell'intrinseca complessità della materia e dell'incessante susseguirsi di svariati orientamenti giurisprudenziali di cui può essere dato conto solo parzialmente. Con riguardo a ciò, l'editore, il curatore e gli autori si esimono da ogni responsabilità, invitando l'utente a verificare in ogni caso la massima di interesse con il contenuto della relativa sentenza nel suo testo originale.

Numero finito di elaborare il giorno 20 marzo 2018 | Materia: beni pubblici | Tipologia: notiziario | Formato: digitale, pdf | ISSN 2239-8015 | Prezzo: € 20,00 IVA compresa singolo numero | Collana: osservatorio di giurisprudenza, diretta da Paolo Loro | Nic: 316 | codice: PAT43 | Acquisto, pagamento e consegna del prodotto avvengono esclusivamente via internet tramite il sito www.exeo.it. | Editore: Exeo srl CF PI RI 03790770287 REA 337549 ROC 15200/2007 c. s. i. v. € 10.000,00, sede legale piazzetta Modin 12 35129 Padova. L'editore ringrazia per ogni segnalazione o suggerimento inviato a info@exeo.it.



professionisti

pubblica amministrazione

www.patrimoniopubblico.it - www.territorio.it - www.exeo.it

dall'allegato al d.lgs. n. 222 del 2016, per quanto rileva in questa sede, che, con riguardo agli stabilimenti balneari, l'avvio è sottoposto a S.C.I.A. unica previa concessione demaniale, ciò confermando che la concessione demaniale non rientra nell'ambito di operatività del silenzio assenso. È dunque questo il profilo da approfondire, in quanto la fattispecie controversa è caratterizzata dal subingresso nella concessione demaniale, nel caso particolare della vendita od esecuzione forzata, ipotesi per la quale l'art. 46, comma 2, Cod. nav. prevede che «l'acquirente o aggiudicatario di opere o impianti costruiti dal concessionario su beni demaniali non può subentrare nella concessione senza l'autorizzazione dell'autorità concedente». Ritiene il Collegio che, al di là del nomen iuris utilizzato dalla norma (autorizzazione), la disciplina relativa al subingresso nella concessione demaniale marittima delinea un istituto sui generis, contemporaneamente diverso dal rilascio della concessione (artt. 36 e ss. Cod. nav.), ma anche dalla mera autorizzazione. Si tratta infatti della sostituzione di un soggetto nell'ambito di un rapporto concessorio preesistente (del quale permangono le condizioni e scadenze), e dunque di una novazione soggettiva, che necessariamente partecipa della natura della concessione demaniale, configurando una sorta di fenomeno derivativo, rispetto al quale non opera il silenzio assenso, occorrendo invece un provvedimento espresso. Tale soluzione trova poi indiretta conferma, sul piano sistematico, nella disposizione dell'art. 30 del reg. nav. mar., il cui terzo comma stabilisce che «qualora l'amministrazione, in caso di vendita o di esecuzione forzata, non intenda autorizzare il subingresso dell'acquirente o dell'aggiudicatario nella concessione, si applicano in caso di vendita le disposizioni sulla decadenza e in caso di esecuzione forzata le disposizioni sulla revoca»; in particolare, la previsione di una revoca (dell'originaria concessione) sembra escludere che il subingresso si fondi su di un mero provvedimento di rimozione di un limite ad un diritto preesistente. Un non dissimile ordine di argomenti è stato seguito da questa Sezione nel precedente di cui alla sentenza 16 febbraio 2017, n. 688, che ha posto in evidenza come «il potere autorizzatorio previsto dall'art. 46 in esame va[da] poi correlato con l'immanente potestà dell'autorità concedente di verificare la conformità dell'uso privato riservato rispetto al preminente interesse pubblico correlato al bene demaniale ex art. 36 del medesimo codice e, in caso di domande concorrenti ai sensi del successivo art. 37, di comparare le proposte alternative di uso del bene al fine di verificare quale sia quella in grado di offrire "maggiori garanzie di proficua utilizzazione della concessione"».

IL PTCP PUÒ LIMITARE L'INSTALLAZIONE DI CARTELLONI PUBBLICITARI LUNGO LE STRADE

TAR LOMBARDIA, SEZIONE II MILANO n.27 del 05/01/2018 Relatore:
Floriana Venera Di Mauro - Presidente: Stefano Celeste Cozzi

PROCEDURA -> CONTRADDITTORIO, GIUSTO PROCEDIMENTO -> OSSERVAZIONI E CONTRODEDUZIONI -> OSSERVAZIONI -> NATURA

Sintesi: Le osservazioni costituiscono meri apporti collaborativi, in funzione di interessi generali e non individuali, per cui l'Amministrazione può semplicemente rigettarle laddove contrastino con gli interessi e le considerazioni generali sottese allo strumento urbanistico.

Estratto: «6. Con il primo motivo le ricorrenti lamentano che i divieti di installazione di cartelloni pubblicitari introdotti dal PTCP sarebbero immotivati e che le relative ragioni non emergerebbero dalla controdeduzione all'osservazione presentata dalle ricorrenti. 6.1 Al riguardo, deve tuttavia rilevarsi che, nel controdedurre alla predetta osservazione, la Provincia ha chiarito che i divieti di installazione di cartelloni pubblicitari negli ambiti destinati all'attività agricola di interesse strategico (AAS), lungo le

strade panoramiche, all'interno della rete verde di ricomposizione paesaggistica (RV), negli ambiti di interesse provinciale (AIP) e nei parchi locali di interesse sovracomunale (PLIS) sono iscritti "tra le previsioni a carattere prescrittivo e prevalente del Ptcp, in forza di ragioni di tutela del paesaggio". Nella stessa sede si è, inoltre, evidenziato che tali divieti non sono generalizzati, perché negli AAS, disciplinati dall'articolo 6 delle Norme di Piano, sono ammessi i cartelli "volti a segnalare e pubblicizzare le aziende agricole e le attività agrituristiche presenti sul territorio", mentre "il divieto lungo le strade panoramiche è da applicarsi ai soli tratti e lati individuati dalla Provincia per le strade di rilevanza provinciale (Tav.6b) ed a quelli individuati dai Comuni ed aventi rilevanza comunale".

6.2 Ritiene il Collegio che le ragioni indicate dalla Provincia siano idonee a sorreggere il mancato accoglimento di quanto proposto dalle ricorrenti. E ciò tenuto conto della natura propria delle osservazioni, le quali costituiscono meri apporti collaborativi, in funzione di interessi generali e non individuali, per cui l'Amministrazione può semplicemente rigettarle laddove contrastino con gli interessi e le considerazioni generali sottese allo strumento urbanistico (cfr. ex multis: Cons. Stato, Sez. IV, 1° luglio 2014, n. 3294). Proprio tale ultima evenienza si è, infatti, verificata nel caso oggetto del presente giudizio, atteso che la Provincia ha ritenuto di non poter accogliere l'osservazione in rapporto ai criteri di impostazione del PTCP e, in particolare, alle esigenze di tutela paesaggistica poste alla base delle previsioni concernenti gli specifici ambiti territoriali sopra richiamati.

6.3 Il motivo va, perciò, respinto.»

PIANIFICAZIONE → AMBIENTE E PAESAGGIO → PIANI PAESAGGISTICI → REGIONI/PROVINCE → LOMBARDIA

Sintesi: Nella Regione Lombardia, le previsioni dettate dal PTCP per ragioni di tutela paesaggistica, come anche quelle relative all'individuazione degli ambiti destinati all'attività agricola di interesse strategico, hanno efficacia prescrittiva e prevalente sugli atti del Piano di Governo del Territorio (PGT) dei comuni interessati (articolo 18, comma 2, lett. a) e c) della legge regionale n. 12 del 2005).

DEMANIO E PATRIMONIO → STRADE → OPERE ED INTERVENTI, CASISTICA → IMPIANTI PUBBLICITARI → LIMITAZIONI GENERALI

Sintesi: La tutela del paesaggio rientra tra i fini propri del PTCP e le esigenze di tale tutela ben possono astrattamente sorreggere divieti di collocazione di cartelli pubblicitari.

Estratto: «7. La circostanza che i divieti siano stati imposti per fini di tutela paesaggistica fa emergere l'infondatezza anche del secondo e del terzo motivo di impugnazione, con i quali – in estrema sintesi – le ricorrenti lamentano che tali divieti sarebbero inconferenti rispetto alle previsioni del Codice della strada e alle finalità di sicurezza stradale.

7.1 Le previsioni e le finalità richiamate dalle ricorrenti sono, infatti, estranee ai divieti contestati, i quali risultano imposti nel perseguimento del diverso interesse alla tutela del paesaggio, pienamente rientrante tra gli obiettivi propri del Piano, e di per sé astrattamente idoneo a sorreggere misure quali quelle adottate dalla Provincia. Al riguardo, deve rilevarsi che tra i contenuti del PTCP vi è proprio una "parte inerente alla tutela paesaggistica" (articolo 15, comma 6 della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12) e che le previsioni dettate a tal fine, come anche quelle relative all'individuazione degli ambiti destinati all'attività agricola di interesse strategico, hanno efficacia prescrittiva e prevalente sugli atti del Piano di Governo del Territorio (PGT) dei comuni interessati (articolo 18, comma 2, lett. a) e c) della legge regionale n. 12 del 2005). In attuazione di queste previsioni normative, il PTCP di Monza e della Brianza ha introdotto, per quanto qui rileva, un ampio e articolato sistema di previsioni di tutela paesaggistica, e in questo quadro si collocano anche i divieti di installazione di cartelloni pubblicitari contestati dalle ricorrenti, e che sono posti proprio in relazione agli ambiti territoriali assoggettati a speciale regime protettivo. Contrariamente a quanto lamentato con il terzo motivo di impugnazione, non è perciò ravvisabile alcun profilo di sviamento dell'atto rispetto alla causa tipica, atteso che – come detto – nel disegno della legge regionale n. 12 del

2005 la tutela del paesaggio rientra tra i fini propri del PTCP, e considerato che le esigenze di tutela del paesaggio ben possono astrattamente sorreggere divieti di collocazione di cartelli pubblicitari.»

Sintesi: Le installazioni pubblicitarie sono da ritenere rilevanti ai fini della percezione del paesaggio circostante, per cui non può ritenersi irragionevole che il perseguimento dell'obiettivo, legittimamente assunto dall'Amministrazione, di conservare le visuali aperte sia declinato mediante la previsione di limitazioni e divieti alla collocazione di cartelloni pubblicitari.

Estratto: «(c) all'interno della rete verde di ricomposizione paesaggistica, di cui all'articolo 31 delle Norme di Piano, perché il divieto di apposizione di cartelloni pubblicitari è correlato all'obiettivo specifico di tutela paesaggistica, dettato per le aree ricadenti in tale ambito, costituito dalla "conservazione delle visuali aperte" (v. doc. 5 della Provincia, p. 17); e infatti, contrariamente a quanto allegato dalle ricorrenti – peraltro solo nelle memorie e non nel ricorso – le installazioni pubblicitarie sono da ritenere rilevanti ai fini della percezione del paesaggio circostante, per cui non può ritenersi irragionevole che il perseguimento dell'obiettivo, legittimamente assunto dall'Amministrazione, di conservare le visuali aperte sia declinato mediante la previsione di limitazioni e divieti alla collocazione di cartelloni pubblicitari;»

Sintesi: È legittimo il divieto di apposizione di cartelloni pubblicitari legato alla specifica esigenza – non irragionevole né arbitraria – di mantenere netta la distinzione tra i nuclei urbani, preservando il più possibile inalterato il paesaggio che caratterizza gli spazi inedificati tra il costruito.

Estratto: «(d) negli ambiti di interesse provinciale, disciplinati dall'articolo 34 delle Norme di Piano, perché tali ambiti, in base alla stessa previsione normativa ora richiamata, "sono da ritenersi strategici dal punto di vista paesaggistico per il mantenimento di spazi inedificati fra tessuti urbanizzati limitrofi e per conservare l'identità propria di ogni nucleo urbano" (v. doc. 4 della Provincia) e, non a caso, si tratta di aree individuate all'interno degli ambiti di azione paesaggistica, ove è previsto l'avvio di "politiche attive di riqualificazione del paesaggio" (v. articolo 33 delle Norme di Piano – doc. 4 della Provincia); deve infatti ritenersi che il divieto di apposizione di cartelloni pubblicitari in questi ambiti sia legato alla specifica esigenza – non irragionevole né arbitraria – di mantenere netta la distinzione tra i nuclei urbani, preservando il più possibile inalterato il paesaggio che caratterizza gli spazi inedificati tra il costruito;»

GAZEBO SUL DEMANIO MARITTIMO: OCCORRE IL PARERE DEL GENIO CIVILE

TAR SICILIA, SEZIONE III CATANIA n.6 del 05/01/2018 Relatore:
Pancrazio Maria Savasta - Presidente: Pancrazio Maria Savasta

DEMANIO E PATRIMONIO → CONCESSIONE E AUTORIZZAZIONE → CONCESSIONE
DEMANIALE MARITTIMA → CESSAZIONE DEL RAPPORTO → PROROGA → DECRETO
194/2009 MILLEPROROGHE

Sintesi: In ragione della automatica proroga delle concessioni di beni demaniali marittimi fino al 31 dicembre 2020, i pareri eventualmente acquisiti (nella specie il parere del Genio civile in ordine alla realizzazione di un manufatto) non possono pregiudicare l'estensione del termine finale della concessione, mentre attiene all'amministrazione, semmai, il potere di ritirarla motivatamente.

Estratto: «Nel merito, i provvedimenti dell’A.R.TA. Servizio 5 Demanio marittimo prot. nn.27579 e 27567 del 27.4.2016, la cui conoscenza non è contestata da parte ricorrente, in quanto non riferiti ad alcuna delle decisioni cautelari adottate da questa Sezione, costituiscono atti in autotutela, disponendo la proroga delle concessioni al 31.12.2020. Per altro, i provvedimenti sono coerenti con l’art. 1, comma 18, del d.l. 30 dicembre 2009 n. 194, convertito nella legge 26 febbraio 2010, n. 25, come modificato dall’art. 34 duodecies, comma 1, del d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, dall’articolo 1, comma 547, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 e dall’articolo 1, comma 291, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, ove si dispone, per quanto di interesse, che nelle more del procedimento di revisione del quadro normativo in materia di rilascio delle concessioni di beni demaniali marittimi il termine di durata dei titoli abilitativi con scadenza entro il 31 dicembre 2015 è prorogato al 31 dicembre 2020. Deriva (cfr. TAR Catania, III, 12.4.2017, n. 799), in ragione della automatica proroga «che il provvedimento del Genio civile, cui pertiene un il potere di emissione di un parere eventuale, non può pregiudicare l’estensione del termine finale della concessione, mentre attiene all’Organo regionale competente, semmai, il potere di ritirarla motivatamente. Sicché, «non residua(va) alcuno spazio all’Amm.ne per una nuova attività istruttoria; fermo restando che, ove fossero sopravvenute ragioni tali da imporre una riconsiderazione dei titoli concessori in zona (tutti, ovviamente, e non solo quello in testa al ricorrente), l’Amm.ne ben avrebbe potuto procedere con un atto di ritiro in autotutela, ma al ricorrere dei presupposti di legge e nel rispetto del procedimento degli atti di secondo grado, cosa che non è avvenuta nel caso in esame». Dalla riconosciuta estensione del titolo concessorio al 31.12.2020, consegue l’improcedibilità del ricorso nella parte in cui la ricorrente si duole della mancata proroga ex lege sino alla predetta data.»

DEMANIO E PATRIMONIO → CONCESSIONE E AUTORIZZAZIONE → CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA → OPERE ED INTERVENTI, CASISTICA → PARERE DEL GENIO CIVILE

Sintesi: La modifica di qualunque entità della concessione demaniale, e quindi anche la realizzazione di un gazebo, è subordinata al parere del genio civile previsto dall’art. 12 del regolamento di attuazione del codice della navigazione.

Estratto: «Residua la questione della “Gazebo” non autorizzato. Va rigettato il connesso motivo di gravame con il quale parte ricorrente si duole dell’arresto procedimentale determinato dal parere negativo impugnato in ordine alla realizzazione di detta opera. Intanto, non appare condivisibile l’assunto secondo il quale il detto parere non sarebbe dovuto, in quanto si tratta di una semplice opera precaria sull’area di sede, posto che a mente dell’art. 12 del Decreto del Presidente della Repubblica - 15/02/1952, n.328 «il capo del compartimento richiede sulla domanda di concessione il parere del competente ufficio del genio civile che indica le condizioni tecniche alle quali ritiene necessario sia sottoposta la concessione, e pone il suo visto alla relazione tecnica, ai piani e agli altri disegni dopo averne accertata l’esattezza. Per le concessioni con licenza il predetto parere deve essere richiesto soltanto quando per l’attuazione degli impianti previsti si debbano apportare modificazioni di qualunque entità ad opere marittime». Non v’è dubbio che l’estensione a modifiche di qualunque entità depone per la necessità del parere. La struttura, per quanto precaria e amovibile, è comunque innovativa rispetto a quelle esistenti.»
